



**Accordo tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le OO.SS.
della Dirigenza Medico Veterinaria e SPTA in materia di rapporto di lavoro a impegno ridotto**

Accesso al regime ad impegno ridotto

- 1- Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso al regime di impegno ridotto, nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.L. 22/02/2001 della Dirigenza Medico Veterinaria e SPTA.
- 2- Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali, il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto.
- 3- In via indicativa, i casi del comma 2 sono riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età, ai parenti di cui agli artt. 89 e 90, comma 2 del DPR. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G.U. dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 53/2000.
Eventuali altre fattispecie verranno valutate dell'Agenzia.
- 4- Il contratto a tempo parziale ha la durata di un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 5- L'accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.
- 6- Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complessa.

Procedura di accesso

- 7- L'Agenzia emette, entro il 31 ottobre di ciascun anno, apposito bando interno, indicando i posti disponibili, in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva per l'area Medico Veterinaria, e del 4% per l'area SPTA, incrementabili in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo.
- 8- Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza:
 - ✓ ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al 1° grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;
 - ✓ ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

Per la valutazione delle suddette condizioni, è necessario allegare certificati di handicap, condizioni psicofisiche o patologie non più vecchi di un anno, oppure certificati in cui venga sottoscritta l'irreversibilità della patologia.

Nel caso in cui il numero delle richieste presentate fosse superiore al numero dei posti disponibili, a parità delle condizioni sopra citate, l'Agenzia terrà conto delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente, privilegiando i soggetti meno abbienti.

L'Agenzia stilerà apposita graduatoria, applicando i criteri di cui sopra, e comunicando gli esiti entro il 15 dicembre di ogni anno.



Nell'accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'Agenzia terrà conto degli eventuali riflessi negativi sulle varie Strutture, procedendo in modo equilibrato ad una ripartizione proporzionale tra i vari ruoli e discipline.

Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto

- 9- Le percentuali lavorative derivanti dall'applicazione del presente accordo sono pari al 50%, 60%, 70%. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.
- 10- L'impegno ridotto può essere realizzato:
- a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale);
 - b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
 - c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).
- 11- L'articolazione dell'orario di lavoro a tempo ridotto, così come richiesta dall'interessato, è concordata con il diretto responsabile. In caso di mancato accordo, il dirigente interessato può ricorrere ad un collegio di conciliazione composto da:
- ✓ Il responsabile della Struttura gerarchicamente superiore
 - ✓ Un delegato del dirigente interessato
 - ✓ Un delegato dell'Agenzia
 - ✓ Un delegato nominato dal Comitato Unico di Garanzia, Pari Opportunità, Mobbing.
- 12- In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l'azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline.
- 13- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali.
- 14- In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le Parti concordano di prorogare i contratti a tempo ridotto in essere, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di cui sopra.

Milano, 5 DICEMBRE 2017

La Delegazione di Parte Pubblica

La Delegazione di Parte Sindacale

UIL-SPA
ANAS Associazioni
FVA - SIVE
AUPI - FASSID
CISL - Cisl
CGIA - CGIA
CGIA - CGIA
CGIA - CGIA
CGIA - CGIA